

LEXACTA  
Global Legal Advice

---

14/2020

Newsletter  
LEGAL  
& TAX



DECRETO-LEGGE DEL 30 NOVEMBRE 2020 , N. 157 .

ART.1: PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E

DELL' IRAP .....3

ART. 2 : SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE

.....3

ART 3 : PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DELL'IRAP

.....4

ART 4: PROROGA TERMINI DEFINIZIONI AGEVOLATE .....4

ART. 6 : ESTENSIONE DEL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.....5

ART. 9 : INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO

SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE.....5

**ULTERIORI MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

Publicato in Gazzetta Ufficiale **il D.L. 157 del 30 novembre 2020 (cosiddetto "Decreto Ristori quater")** che prevede la proroga di alcune scadenze fiscali (tra le quali il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi ed IRAP), oltre ad ulteriori interventi in favore delle attività e dei soggetti maggiormente colpiti dalla crisi riconducibile alle numerose restrizioni intervenute per limitare la diffusione della pandemia.

Di seguito illustriamo le principali misure fiscali previste.

**DISCLAIMER**

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali o perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di scrivere un'email a [segreteria@lexacta.it](mailto:segreteria@lexacta.it) e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è Lexacta Global Legal Advice. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un'email a [segreteria@lexacta.it](mailto:segreteria@lexacta.it). È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall'attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere sempre inoltrate a [segreteria@lexacta.it](mailto:segreteria@lexacta.it)

**ART. 1 - PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL' IRAP**

**PREVISIONE** È prorogata dal 30 novembre al **10 dicembre 2020** la scadenza del termine per il versamento degli acconti **IRPEF, IRES ed IRAP** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Inoltre, la scadenza è ulteriormente **differita al 30 aprile 2021** per tutti i soggetti che rispettino le seguenti condizioni:

- i) **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** per il 2019 e un **calo** di almeno il **33% del fatturato** nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
- ii) attività identificate dai codici ATECO indicati dagli allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020 ("Decreto Ristori- Bis") **aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone rosse**, a prescindere dal calo del fatturato rispetto al 2019;
- iii) esercenti **servizi di ristorazione** aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle **c.d. zone arancioni**, a prescindere dal calo del fatturato rispetto al 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il **30 aprile 2021** senza applicazione di sanzioni e interessi.

**OBIETTIVO** Rinviare le scadenze fiscali al fine di sostenere le attività maggiormente colpite dalla crisi.

**ART. 2 - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE**

**PREVISIONE** Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che:  
i) abbiano un **volume di ricavi o corrispettivi** non superiore a **50 milioni** nel periodo di imposta precedente e ii) un **calo di fatturato o corrispettivi** nel mese di **novembre 2020** pari ad almeno il **33%** rispetto allo **stesso mese del 2019** sono sospesi i versamenti in scadenza nel mese di dicembre in merito a:

- ritenute alla fonte, e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;
- IVA;
- contributi previdenziali ed assistenziali.

Beneficiano della sospensione anche i soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte e professione **in data successiva al 30 novembre 2019**.

Sono, in ogni caso, differiti, a prescindere dal calo di fatturato o dei corrispettivi, i versamenti su tutto il territorio nazionale per i soggetti **le cui attività siano state sospese** in seguito al D.p.c.m. del 3 novembre 2020 nonché per coloro che svolgano attività di **ristorazione** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle **c.d. zone rosse ed arancioni**.

I versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il **versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021**

**OBIETTIVO** Ancora una volta si intende sostenere e preservare la liquidità di quei contribuenti maggiormente colpiti dal perdurare della crisi e delle misure restrittive.

#### **ART. 3 - PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DELL'IRAP**

**PREVISIONE** Come preannunciato con il Comunicato Stampa del Mef N° 269 del 27 novembre, è differito dal **30 novembre al 10 dicembre** il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative al periodo di imposta 2019.

**OBIETTIVO** Si vuole concedere più tempo agli intermediari per ricalcolare le proprie posizioni tenendo conto del particolare momento storico in corso e delle numerose nuove misure fiscali introdotte.

#### **ART. 4 - PROROGA TERMINI DEFINIZIONI AGEVOLATE**

**PREVISIONE** È differito al **1° marzo 2021** il termine per il versamento delle rate della rottamazione-ter e del cd. "saldo e stralcio"

precedentemente fissato al 10 dicembre 2020 dall'art. 68 del D.L. 18/2020 ("Decreto Cura Italia").

**OBIETTIVO** Garantire l'efficacia delle definizioni agevolate concedendo un termine più ampio per il versamento delle rate ai contribuenti in difficoltà.

#### ART. 6- ESTENSIONE DEL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

**PREVISIONE** Viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari del **contributo a fondo perduto** introdotto dal D.L. n. 137/2020 ("**Decreto Ristori**"), includendo anche **gli agenti di commercio, mediatori e procacciatori di affari** che al 25 ottobre 2020 risultino in possesso di partita iva attiva e la cui attività prevalente rientri in una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nel nuovo Allegato 1.

**OBIETTIVO** Estendere, ulteriormente, la platea dei soggetti beneficiari dei contributi a fondo perduto al fine di coprire tutte le categorie colpite dalle chiusure e dalle altre misure restrittive.

#### ART. 9-INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE

**PREVISIONE** È riconosciuta un'indennità **onnicomprensiva**, pari a **1.000 euro**, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto lavorativo.

L'indennità è automaticamente erogata ai soggetti che ne hanno già usufruito a norma **dell'articolo 9 del "Decreto Agosto"** e **dell'art. 15 del "Decreto Ristori"**.

Ulteriori beneficiari dell'indennità, per il **settore del turismo e degli stabilimenti termali**, sono:

- **i lavoratori dipendenti stagionali e quelli in somministrazione** che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo e che non siano titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente o di NASPI;
- **i lavoratori dipendenti a tempo determinato** qualora siano cumulativamente: i) titolari di uno o più contratti di lavoro a

tempo determinato di durata complessiva pari ad **almeno 30 giorni, nello stesso settore**, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 novembre 2020, **ii)** siano stati titolari **nel 2018** di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata minima 30 giorni, nello stesso settore e **iii)** che non siano titolari di **pensione e rapporti di lavoro** dipendente al 30 novembre 2020.

L'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro è inoltre erogata, **per i settori diversi da quello del turismo** e degli **stabilimenti termali**:

- ai **lavoratori dipendenti stagionali** che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e che, nello stesso periodo, abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni;
- ai **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- ai **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e non abbiano un contratto in essere al 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, **alla data del 17 marzo 2020 devono essere già iscritti alla Gestione separata**, con accredito, nello stesso arco temporale, di almeno un contributo mensile;
- agli **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività **superiore a 5.000 euro**, titolari di **partita IVA attiva** e al 30 novembre 2020 iscritti alla Gestione Separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Infine, per il **settore dello spettacolo**, potranno beneficiare dell'indennità:

- i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno **30 contributi giornalieri** versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva **un reddito non superiore a 50.000 euro**, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;

- i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno **7 contributi giornalieri** versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito **non superiore a 35.000 euro**.

Le indennità non sono cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito. Le domande dovranno essere presentate **entro 15 giorni** dall'entrata in vigore del decreto.

**OBIETTIVO**

Fornire liquidità alle categorie di lavoratori appartenenti ai settori maggiormente colpiti in seguito alle misure restrittive, in quanto costretti ad interrompere le proprie attività, nonché agli altri lavoratori precari appartenenti a settori diversi.



# LEXACTA

Global Legal Advice



## MILANO

Piazza Fontana, 6  
20122

T. +39 02 7639 0009 +39 02 2942 691

F. +39 02 7628 1213 +39 02 2942 6942

[segreteria.milano@lexacta.it](mailto:segreteria.milano@lexacta.it)



## ROMA

Corso Vittorio Emanuele II, 287  
00186

T. +39 06 8715 3288 +39 06 6819 091

F. +39 06 68190940

[segreteria.roma@lexacta.it](mailto:segreteria.roma@lexacta.it)

[www.lexacta.it](http://www.lexacta.it)